

## TRACCIA B



La società Delta srl si era aggiudicata la gara per la fornitura biennale di derrate alimentari per gli asili nido del Comune per il periodo 1/9/2018-31/7/2020, in seguito ad una gara con procedura aperta ex art. 95, c.2, d.lgs. 50/2016, aggiudicata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

Nel corso del rapporto contrattuale la società Delta è stata destinataria di svariate contestazioni circa un ampio, generale e complessivo inadempimento delle obbligazioni contrattuali, in particolare, per frequenti ritardi nelle consegne giornaliere, nonché per significativa mancanza negli alimenti oggetto di fornitura della qualità e quantità pattuita.

La condotta inadempiente di Delta s.r.l., protrattasi nel corso di tutto l'anno educativo con numerosi e reiterati episodi contestati, poi sfociati in altrettante penali applicate in assenza di adeguate controdeduzioni e azioni correttive messe in campo o da mettere in campo per il futuro, è stata ritenuta fonte di potenziali pericoli per la salute dei minori frequentanti i nidi d'infanzia del Comune. E' appena il caso di osservare che l'utenza dei nidi necessita di un'attenzione e di una cura particolare sotto il profilo alimentare che richiede, da parte degli operatori, la scrupolosa osservanza di molteplici regole attinenti alla qualità delle derrate nonché alla grammatura delle porzioni.

Quale conseguenza il Comune applicava dapprima le penali previste da contratto, e successivamente addiveniva alla anticipata risoluzione del contratto con segnalazione all'ANAC.

\*

Con atto di citazione ritualmente notificato, la società Delta s.r.l., ha convenuto in giudizio innanzi al Tribunale il Comune, deducendo l'illegittimità sotto vari profili della risoluzione contrattuale disposta dall'Ente committente, nonché dei danni da illegittima segnalazione all'ANAC della disposta risoluzione per inadempimento.

Chiede dunque al Giudice dichiararsi del tutto illegittima l'anticipata risoluzione del contratto intercorso tra le parti, per ritenuta:

- insussistenza di *"un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni"* e dei presupposti tutti richiesti dalla legge, e specificatamente dal combinato disposto di cui agli artt. 108 del Codice degli Appalti (Dlgs. 50/2016) e 1453 c.c.;

- per non essere stato, il presunto grave inadempimento, eventualmente accertato, per suo conto, dal direttore dei lavori, o dal responsabile dell'esecuzione del contratto se nominato, o comunque dal Comune direttamente, ma dagli operatori addetti alla cucina del singolo nido;

- irregolarità della procedura in forza della quale è stata assunto il provvedimento di risoluzione del contratto *de quo* per violazione dell'art. 108 del Codice degli Appalti e specificatamente del comma 3.

Chiede Delta srl per l'effetto di condannare il Comune:

a) a pagare, a titolo di rimborso, le somme tutte comminate a titolo di sanzione, pari a complessivi €. 40.000,00, ovvero la minor somma che sarà ritenuta di giustizia;

b) al risarcimento dei danni tutti subiti e subendi, sia per danno emergente che per lucro cessante, composti da: b.1) mancato guadagno per la mancata esecuzione del servizio di appalto aggiudicato per l'anno scolastico 2019-20 per €. 75.000; b.2) danni morali e di immagine nonché per il derivante discredito commerciale; b.3) danno da perdita di chance e da danno curricolare; questi ultimi da accertarsi e quantificarsi in corso di causa, anche in via equitativa.

Assunte le vesti del legale del Comune, rediga il candidato la comparsa di costituzione e risposta per l'utile difesa dell'Ente.

*[Handwritten signatures]*